



N. 23 registro deliberazione

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 19 Marzo 2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012 -

L'anno Duemiladodici addì Diciannove del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

VALMAGGIA ALBERTO
TASSONE GIUSEPPE
ARNEODO GIANCARLO
BARBERO GIOVANNI BATTISTA
BERGESE RICCARDO
BERTONE MARCO
BONGIOVANNI SERGIO
CAVALLO ROBERTO
CERUTTI GIOVANNI
CRAVERO RICCARDO
DELFINO EZIO (assente)
DEMICHELIS GIANFRANCO
DI STEFANO FABIO
ELIA ANTONIO
ENRICI SILVANO
FALCO SILVIO
FINO UMBERTO
ISAIA GIANCARLO
LAUGERO CHIAFFREDO
LAURIA GIUSEPPE
LAVAGNA ALESSANDRO

LINGUA GRAZIANO
MALVOLTI PIERCARLO
MANTI FILIPPO
MARCHISIO LORIS (assente)
MARTINI MATTEO
MASSA IMELDA
MAZZUCCHI LUIGI
MEINERO LILIANA
NOTO CARMELO
PANERO FABIO
PAROLA CARLO ALBERTO (assente)
PELLEGRINO LUCA
PELLEGRINO VINCENZO
ROMANO ANNA MARIA (assente)
ROSEO GABRIELLA
ROSSO EMILIANO PAOLO
SACCHETTO CLAUDIO (assente)
STRERI NELLO STEFANO
TECCO GIUSEPPE (assente)
TERZANO MAURIZIO

Sono presenti gli Assessori Signori:

BOSELLI GIANCARLO, AMBROSINO ERIO, BORELLO ELISA, FANTINO VALTER, GIRAUDO DOMENICO, LERDA GUIDO, MANASSERO PATRIZIA, SPEDALE ALESSANDRO.

Assiste il Segretario Generale PANDIANI PIETRO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. TASSONE GIUSEPPE dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli artt. 8, 9 e 14;

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla [Legge 22 dicembre 2011, n. 214](#) che, in particolare:

- anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13;
- rinvia l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria al 2015;
- estende il presupposto al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze;
- modifica i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali al fine della determinazione della base imponibile;
- stabilisce l'aliquota base, le aliquote ridotte e le detrazioni d'imposta;

Visti gli articoli del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ai quali viene fatto rinvio per espressa previsione di legge;

Visti gli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce del comma 6 dell'art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

Viste le ulteriori abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;

Visti i commi 6 – 7 – 8 e 9 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che individuano in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota base e le aliquote ridotte dell'Imposta Municipale Propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Dato atto che, con [l'art. 29, comma 16-quater del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, così come aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14](#), il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 giugno;

Rilevato che, a norma del comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2006 in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Vista la propria Deliberazione n. 22 adottata in data odierna che approva il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria" con decorrenza 1° gennaio 2012;

Vista la tabella A, allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale si desumono gli elementi di quantificazione del gettito presunto per l'anno 2012;

Considerato che per far fronte alle necessità di Bilancio, relative alla copertura della spesa corrente occorre prevedere un gettito dell'imposta in oggetto non inferiore a Euro 9.900.000,00 al netto della quota d'imposta riservata allo Stato;

Considerato inoltre che, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune il citato gettito può essere raggiunto mediante l'applicazione delle seguenti aliquote:

- A - Aliquota base: **0,81 per cento** per tutte le fattispecie imponibili tranne quelle individuate ai successivi punti B, C, D ed E;
- B - Aliquota **0,40 per cento** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
Tale aliquota si applica anche:
 - all'unità immobiliare, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, del L. 662/96);
 - all'ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/92);
- C - Aliquota **0,20 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133;
- D - Aliquota **0,40 per cento** per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali di cui alla Legge 431/1998.
- E - Aliquota **1,06 per cento** per le unità immobiliari ad uso abitativo, classificate o classificabili nella categoria catastale A, con esclusione della categoria A/10, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione e comodato, o non utilizzate direttamente dal proprietario, da almeno due anni.

Preso atto delle detrazioni stabilite dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 che vengono così confermate:

- A) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: Euro 200,00;

B) maggiorazione della detrazione di cui sopra di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, ai soggetti di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/92 e ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 662/96. I soggetti di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/92 applicano la detrazione in proporzione alla quota posseduta e a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

Visto l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 secondo il quale "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione";

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Dott. Carlo Tirelli nella sua qualità di Dirigente a Scavalco della direzione del Settore Tributi, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce alla Deliberazione n. 25 adottata in data odierna;

Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula la Consigliera Romano Anna Maria ed escono dall'aula i Consiglieri Massa Imelda, Malvolti Piercarlo, Terzano Maurizio, Manti Filippo, Noto Carmelo e Bertone Marco, sono pertanto presenti n. 30 componenti;

Presenti in aula	n. 30
Non partecipano alla votazione	n. 4 Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo, Romano Anna Maria e Streri Nello
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 26
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 26
Voti favorevoli	n. 23
Voti contrari	n. 3 Cravero Riccardo, Fino Umberto e Lauria Giuseppe (POPOLO DELLA LIBERTA')

DELIBERA

1) di approvare, ai fini dell'applicazione della Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le seguenti aliquote così distinte:

- A - Aliquota base: **0,81 per cento** per tutte le fattispecie imponibili tranne quelle individuate ai successivi punti B, C, D ed E;
- B - Aliquota **0,40 per cento** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
Tale aliquota si applica anche:
 - all'unità immobiliare, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, del L. 662/96);
 - all'ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/92).
- C - Aliquota **0,20 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133;
- D - Aliquota **0,40 per cento** per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali di cui alla Legge 431/1998.
- E - Aliquota **1,06 per cento** per le unità immobiliari ad uso abitativo, classificate o classificabili nella categoria catastale A, con esclusione della categoria A/10, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione e comodato, o non utilizzate direttamente dal proprietario, da almeno due anni.

2) di confermare per l'anno 2012 le detrazioni di imposta così come stabilite dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011:

- A) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: Euro 200,00;
- B) maggiorazione della detrazione di cui sopra di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, ai soggetti di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/92 e ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 662/96. I soggetti di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/92 applicano la detrazione in proporzione alla quota posseduta e a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

- 3) di dare atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito dell'imposta in oggetto è previsto nel Bilancio di previsione 2012 in Euro 9.900.000,00 al Titolo I°, Categoria 1°, Risorsa 056, Capitolo 56000 "Imposta Municipale Propria", Centro di Costo 01401;
- 4) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Giuseppe Tassone

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Pietro Pandiani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del Testo Unico 18.8.2000, n. 267 per il periodo: dal 29-03-2012 al 13-04-2012.

Cuneo, lì 29-03-2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Pietro Pandiani

Per copia conforme all'originale.

Cuneo, lì 29-03-2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Pietro Pandiani
